Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 ottobre 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(8721)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 28 luglio 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967
registro n. 98 Difesa, foglio n. 7

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCI

AGNOLETTO Cesare di Marco, classe 1915, da Fossò (Venezia). — Partigiano animato da alto spirito aggressivo, riusciva, durante un furioso combattimento e malgrado numerosi campi minati, a portarsi con i suoi commilitoni sui fianchi dello schieramento nemico tenendovi impegnate numerose forze, validamente contribuendo al vittorioso esito dell'azione. — Fronte del Danubio (Jugoslavia), 11 aprile 1945.

ALBERICI Luciano di Cesare, classe 1923, da Castel S. Pietro Terme (Bologna). — Giovane fante evaso dalla prigionia tedesca si univa volontariamente alle forze di liberazione combattenti in terra straniera, partecipando a numerosi e cruenti combattimenti e distinguendosi per coraggio e spirito di abnegazione. — Jugoslavia settentrionale, 15 ottobre 1944-10 maggio 1945.

ALESSANDRA Vincenzo di Gioacchino, classe 1916, da Alia (Palermo). — Già distintosi in precedenti azioni, partecipava al comando di una formazione partigiana a duri combattimenti per bloccare i tentativi nemici di aprirsi un varco per sfuggire all'annientamento. Conduceva i suoi uomini con grande slancio e capacità e portava l'azione vittoriosamente a termine. — Fronte di Zabagria (Jugoslavia), 9-11 maggio 1945.

ARTUSO Isidoro fu Vincenzo, classe 1924, da Salerno. — Già distintosi in precedenti azioni, partecipava al comando di una formazione partigiana a duri combattimenti per bloccare i tentativi nemici di aprirsi un varco per sfuggire all'annientamento. Conduceva i suoi uomini con grande slancio e capacità e portava l'azione vittoriosamente a termine. — Fronte di Zagabria (Jugoslavia), 9-11 maggio 1945.

BACCIARDI Gino di Corrado, classe 1919, da Pisa. — Evaso dalla prigionia tedesca ed accorso nelle file partigiane in terra straniera, si distingueva in numerosi combattimenti per sprezzo del pericolo e piena dedizione alla causa per la libertà della Patria. — Srem (Slavonia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

BASSI Vittorio di Filippo, classe 1914, da Bologna. — Sfuggito alla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero. Durante lunghi mesi di lotta e particolarmente durante i combattimenti finali della guerra di liberazione si distingueva per spirito di sacrificio, senso di responsabilità e sprezzo del pericolo. — Sarengrad - Zagabria, 12 aprile-10 maggio 1945.

BELLOTTO Domenico di Francesco, classe 1915, da Conegliano (Treviso). — Sfuggito alla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Nel corso dell'ultima offensiva si prodigava in numerosi duri combattimenti, sempre tra i primi nell'assalto, trascinando con l'esempio i suoi commilitoni. — Srem (Slavonia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

BERNARDONI Giuseppe Pierino fu Pietro, classe 1921, da Tradate (Varese). — Evaso dalla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero. Già distintosi in numerosi combattimenti per coraggio e alto sprito aggressivo, si segnalava in particolar modo nel corso dell'ultima vittoriosa offensiva, lanciandosi tra i primi all'assalto di munite posizioni avversarie. — Srem (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

BERNINI Ottavio di Antonio, classe 1913, da Incisa in Val d'Arno (Firenze). — Sfuggito alla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero, dimostrando ardimento ed elevato spirito patriottico e contribuendo efficacemente alla vittoriosa conclusione di una delle più cruenti battaglie della lotta partigiana. — Belgrado (Jugoslavia), 16-21 ottobre 1944.

BERTINO Giovanni, classe 1919, da Quincinetto (Torino). — Sfuggito alla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero, distinguendosi in numerosi combattimenti per coraggio e alto spirito aggressivo. Nel corso dell'ultima vittoriosa offensiva era sempre tra i primi nell'assalto e di costante esempio ai suoi commilitoni. — Srem (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

BISARDI Francesco di Antonio, classe 1921, da S. Pietro in Amantea (Cosenza). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per entusiasmo e spirito aggressivo. Nel corso di un rischioso attacco a munita posizione nemica si lanciava all'assalto tra i primi trascinando con l'esempio e l'incitamento i commilitoni sino all'esito vittorioso dell'azione. — Babin Dol (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

BISO Marcello di Angelo, classe 1923, da Arcola (La Spezia). — In molti mesi di dura lotta partigiana in territorio straniero contro nemico di gran lunga superiore in uomini e in mezzi, si distingueva per le sue doti di combattente, alto spirito di sacrificio e dedizione alla causa della libertà della Patria. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

BONACINA Orazio di Luigi, classe 1921, da Como. — In molti mesi di dura lotta partigiana in territorio straniero contro nemico di gran lunga superiore in uomini e in mezzi, si distingueva per le sue doti di combattente, alto spirito di sacrificio e dedizione alla causa della libertà della Patria. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

BORIOSI Angelo di Giuseppe, classe 1911, da Città di Castello (Perugia). — Partecipava alla lotta partigiana con le formazioni operanti in territorio straniero distinguendosi per ardimento ed elevato spirito patriottico specialmente durante un ciclo di cruenti combattimenti che portavano alla liberazione di numerosi militari connazionali prigionieri di guerra. — Belgrado, 16-21 ottobre 1944.

(9669)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1967, n. **867.**

Misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma secondo, e 81, ultimo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare speciali provvedimenti per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale situazione del mercato internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio estero, per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per le importazioni, effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 1967, di oli minerali greggi naturali di petrolio aventi le caratteristiche indicate nella tabella *C*), lettera *A*), punto 1), allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, può essere concesso un contributo sui maggiori costi sostenuti a causa della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi.

Art. 2.

Il contributo è determinato per ciascun mese, a decorrere dal luglio 1967, per ciascuna area di caricazione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7, tenendo conto:

a) della provenienza degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

b) del maggior fabbisogno di naviglio cisterniero dipendente dai mutamenti di provenienza e dagli aumentati tempi di percorrenza;

c) delle variazioni delle rate di nolo sul mercato internazionale, rispetto alla situazione delle stesse nel periodo gennaio-maggio 1967;

d) delle variazioni intervenute all'origine nel prezzo degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

e) del maggior importo dovuto per l'assicurazione e per il diritto per servizi amministrativi, previsto dalla legge 15 giugno 1950, n. 330, relativi ai quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio importati e nazionalizzati;

f) della situazione del mercato interno petrolifero.

Le modalità per l'applicazione dei criteri sopra indicati, ai fini del calcolo del contributo, sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Possono ottenere il contributo gli imprenditori che gestiscono stabilimenti di lavorazione e che risultino intestatari delle bollette di importazione, o che:

1) abbiano ricevuto, per la successiva lavorazione, gli oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sono richiesti i contributi;

2) o abbiano ottenuto, a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto proprio, prodotti anche se successivamente trasferiti e nazionalizzati presso depositi doganali di terzi.

Hanno altresì titolo al contributo coloro che, anche se non sono intestatari di bolletta d'importazione:

a) abbiano commissionato per proprio conto ad altri imprenditori la lavorazione degli oli minerali greggi naturali di petrolio;

b) abbiano avviato alla esportazione od al bunkeraggio internazionale, in base ad autorizzazione ministeriale, prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione in temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, valutariamente acquisiti al mercato interno, a fronte di nazionalizzazioni di prodotti finiti provenienti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di proprietà di committente estero.

Il contributo deve essere richiesto secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo è concesso, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione dell'Ufficio manifesti della dogana competente, risultino arrivati nei porti della Repubblica a far tempo dal 1° luglio 1967, e che, dalla bolletta d'importazione omologata dalla Dogana, risultino nazionalizzati per il consumo interno.

Il contributo è corrisposto anche per i quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondenti ai prodotti finiti, soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, nazionalizzati a far tempo dalla stessa data a scarico di bolletta di temporanea importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio, che, dalla certificazione di cui sopra, risultino arrivati dal 1° luglio 1967.

Non sono ammessi a contributo i prodotti finiti nazionalizzati a scarico di bolletta di temporanea importazione per conto di committenti esteri.

Il contributo è concesso nella misura determinata per il mese di arrivo, accertato con il certificato indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti alla disciplina del Co-

mitato interministeriale prezzi — fatta eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale — deve essere assoggettato al ricupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali.

Il recupero è commisurato, limitatamente al periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, alla media ponderale dei contributi già riconosciuti all'importatore, per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati.

Per le esportazioni e i bunkeraggi internazionali effettuati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tale recupero è pari al contributo già riconosciuto all'importatore per il quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio corrispondente a quello occorrente per ottenere i prodotti esportati o bunkerati. Qualora tali prodotti siano stati ricavati da oli minerali greggi naturali di petrolio che abbiano fruito di contributi di diverso ammontare ai sensi del precedente art. 4, il recupero è calcolato a partire dai corrispondenti quantitativi di oli minerali greggi naturali di petrolio che hanno beneficiato del contributo più elevato.

I prodotti finiti sono ragguagliati agli oli minerali greggi naturali di petrolio secondo i criteri che disciplinano lo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Il recupero non viene operato per le esportazioni e i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati, effettuati in conto permuta con prodotti di proprietà del committente estero.

Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, e ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il recupero è effettuato nella misura percentuale che sarà indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Gli importatori sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi ai programmi di importazione di oli minerali greggi naturali di petrolio predisposti per il mese successivo, e distinti per provenienza e per posizione doganale, nonchè i dati riguardanti le importazioni degli oli minerali greggi naturali di petrolio effettuate nel mese precedente.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere fornita anche per le esportazioni e per i bunkeraggi internazionali.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importatori devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle esportazioni di prodotti finiti, effettuate a far tempo dal 1° gennaio 1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza.

Art. 7.

E' istituita con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una Commissione consultiva, presieduta dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, e composta da un rappresentante: del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero della marina mercantile, del Ministero del commercio estero, dell'Unione petrolifera e dell'Ente nazionale idrocarburi.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti in numero non superiore a tre.

La segreteria della Commissione è costituita con il decreto di nomina della Commissione stessa.

La Commissione, oltre a svolgere i compiti di cui ai precedenti articoli 3 e 5, esamina le domande di concessione del contributo, con la relativa documentazione, ed esprime in merito il proprio parere.

Nel caso in cui sorgano contestazioni sulle richieste di contributo o sulle relative documentazioni, la Commissione può disporre per l'audizione degli interessati.

Art. 8.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dispone i controlli che ritiene necessari.

Art. 9.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a coordinare gli approvvigionamenti di oli minerali greggi naturali di petrolio, tenuto conto anche degli accordi intervenuti in sede OCSE, e sentito il Ministro per il commercio estero.

Art. 10.

Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche per una sola volta dichiarazioni o documentazioni, che dai controlli effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovessero essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dai benefici del presente decreto.

Art. 11.

Per far fronte alla spesa relativa al pagamento del contributo di cui al presente decreto, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1967, la somma di lire 90 miliardi.

Art. 12.

Al fine di provvedere all'onere indicato nell'articolo precedente, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere in una o più quote, negli anni finanziari 1967 e 1968, speciali certificati di credito fino ad un ricavo netto di lire 90 miliardi.

I certificati saranno rimborsati in due rate eguali con decorrenza 30 giugno 1969 e 31 dicembre 1969, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno determinati i capitali nominali da emettere e i relativi prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, nonchè ogni altra condizione e modalità riguardante il collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — e l'emissione dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, nonchè dagli interessi relativi al 1967 e al 1968 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

Art. 13.

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo, ai loro interessi e agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 14.

Per far fronte all'onere relativo al rimborso dei certificati di credito e per il pagamento degli interessi relativi all'anno finanziario 1969, è prorogato al 31 dicembre 1969 il termine previsto dall'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente allo erario dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — ANDREOTTI —
COLOMBO — PRETI —
TOLLOY — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **868**.

Autorizzazione all'Ordine dei medici della provincia di Como ad acquistare un immobile.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Ordine dei medici della provincia di Como viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 25.000.000, l'immobile sito in Como in fregio alla via privata De Orchi Costantini, sezione Borghi, contraddistinto con i numeri di mappa 2613, 2769-*c*, 2769-*b*, di proprietà della Soc. per azioni « Immobiliare Ilva ».

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **869**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro nazionale applicazioni materie plastiche in agricoltura, con sede in Milano.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica del Centro nazionale applicazioni materie plastiche in agricoltura, con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **870**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del VII Istituto tecnico industriale di Milano.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del VII Istituto tecnico industriale, di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 112. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **871**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di S. Lorenzo con quella di S. Quirico, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze).

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 22 dicembre 1966, relativo alla unione provvisoria « aeque principalis » della Parrocchia di S. Lorenzo, a Montisoni di Bagno a Ripoli (Firenze), con quella di S. Quirico, a Ruballa nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **872.**

Modifica della denominazione dell'Istituto delle Suore Missionarie Zelatrici del S. Cuore, con casa madre in Roma.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto delle Apostole del S. Cuore di Gesu », assunta dall'Istituto delle Suore Missionarie Zelatrici del S. Cuore, con casa madre in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **873.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, in Torino.

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 18 novembre 1966, integrato con dichiarazione del 18 aprile 1967, relativo all'erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, in rione Rebaudengo di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1967.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo mostre piacentine. con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 6 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1967, riguardante la nomina, per un triennio, dei Consiglio generale dell'Ente;

Vista la deliberazione in data 23 giugno 1967, n. 2, con la quale il predetto Consiglio ha proposto, per la nomina a vice presidenti, i signori comm. rag. Carlo Montagna e ing. Ezio Righi;

Decreta:

I signori comm. rag. Carlo Montagna e ing. Ezio Righi sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10021)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1967.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica delle voci numeri 04.02 e 04.04 della tariffa stessa;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° agosto 1967, la nomenclatura statistica delle merci comprese nelle voci numeri 04.02 e 04.04 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, è modificata come indicato nella unita tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1967

Il Ministro: PRETI

TABELLA

Pag. 20 - Voce n. 04.02-B; discriminazione statistica « c » a piè pagina; numero della statistica « 46 »:

Il numero della statistica « 46 » è modificato come segue:

- - latte speciale, detto « per l'alimentazione dei lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr. o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:
71 - - - superiore al 10 % e inferiore o uguale all'11 %
73 - - - superiore al 14,5 % e inferiore o uguale al 15,5 %
75 - - - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 18 %
78 - - - superiore al 23 % e inferiore o uguale al 24 %.

Pag. 21 - Voce n. 04.04-A; numero della statistica « 26 »:

Il numero della statistica « 26 » è sostituito con la lettera « b » ed è inserita, a piè pagina, la seguente discriminazione statistica:

b
- in forma standard, e di un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto:
04 - - uguale o superiore a 107,5 U.C. e inferiore a 132 U.C.
07 - - uguale o superiore a 132 U.C.
- in pezzi condizionati sotto vuoto:
- - con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr. ed un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto:
08 - - - uguale o superiore a 135,5 U.C. e inferiore a 160 U.C.
11 - - - uguale o superiore a 160 U.C.
12 - - altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr. e inferiore o uguale a 250 gr. e di un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.
15 - altri.

Pag. 21 - Voce n. 04.04-C-I-a-2; numero della statistica « b » e relativa discriminazione statistica « b », a pié pagina:

Il numero della statistica « b » e della relativa discriminazione statistica « b », a pié pagina, sono modificati in « c ».

Pag. 21 - Voce n. 04.04-C-I-b-1; numero della statistica « c » e relativa discriminazione statistica « c », a pié pagina:

Il numero della statistica « c » è modificato in « d » e la relativa discriminazione statistica « c », a pié pagina, è modificata come segue:

d
- Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzel, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi:
- - in forme standard, e di un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto:
34 - - - uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.
35 - - - uguale o superiore a 132 U.C.
- - in pezzi condizionati sotto vuoto:
- - - con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr. ed un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto:
37 - - - - uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.
38 - - - - uguale o superiore a 160 U.C.
40 - - - altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr. ed inferiore o uguale a 250 gr. e di un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.
- altri:
41 - - Emmental, Gruyère e Sbrinz
42 - - Tilsit (Havarti)
- - formaggi di montagna:
45 - - - di Glaris
48 - - - non nominati (di Bagnes, di Goms, d'Uri, Piora e Maggia, d'Appenzel)
51 - - Saanen, tipo Tilsit.

Pag. 21 Voce n. 04.04-C-I-b-2; numero della statistica « d » e relativa discriminazione statistica « d », a pié pagina:

1. Il numero della statistica « d » e della relativa discriminazione statistica « d », a pié pagina, sono modificati in « e ».
2. Il numero della statistica « 54 » è modificato come segue:
55 - Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca.

Pag. 21 Voci n.ri 04.04-C-I-c-1 e 04.04-C-I-c-2; numeri della statistica « e » ed « f » e relative discriminazioni statistiche « e » ed « f », a pié pagina:

I numeri della statistica « e » ed « f » sono modificati, rispettivamente, in « f » e « g » e le relative discriminazioni statistiche « e » ed « f », a pié pagina, sono modificate come segue:

f
- formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto i formaggi Emmental, Gruyère ed Appenzel ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto, uguale o superiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:
75 - - superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni e delle fette
76 - - superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e per il sesto restante non superiore al 56 %
78 - - superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette
82 - altri

g
- formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto i formaggi Emmental, Gruyère ed Appenzel ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera, per 100 kg. di peso netto, uguale o superiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:
85 - - superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette
88 - - superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e per il sesto restante non superiore al 56 %
91 - - superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette
94 - non nominati.

(9944)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Poligrafica Romana », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 settembre 1967, il dott. Luigi Mozzi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di lavoro « Poligrafica Romana », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giorgio Tranquilli, dimissionario.

(10061)

Scioglimento di quaranta società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 settembre 1967, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa edilizia « Calliope », con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 1° ottobre 1963, rep. 15017;

2) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Avellino, costituita per rogito Gianniti in data 23 novembre 1963, rep. 17819;

3) Società cooperativa edilizia « Gina », con sede in Avellino, costituita per rogito Caputo in data 28 luglio 1964, rep. 257;

4) Società cooperativa edilizia « La Tizianola », con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 7 gennaio 1964, rep. 16140;

5) Società cooperativa « Edilizia S.I.L.P Avellino n. 1 », con sede in Avellino, costituita per rogito Gianniti in data 1° ottobre 1963, rep. 17375;

6) Società cooperativa « Edilizia S.I.L.P. Avellino n. 2 », con sede in Avellino, costituita per rogito Gianniti in data 1° ottobre 1963, rep. 17376;

7) Società cooperativa « Tirrenia dei Pescatori Combattenti », con sede in Amantea (Cosenza), costituita per rogito Florio in data 24 settembre 1919, rep. 3919;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unione Edilizia Stradale », con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), costituita per rogito Vidiri in data 9 ottobre 1921, rep. 2812;

9) Società cooperativa agricola « La Nuova Corigliano », con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 25 febbraio 1960, rep. 26581;

10) Cooperativa di consumo « La Vittoria », con sede in Fuscaldo (Cosenza), costituita per rogito Oliverio in data 12 ottobre 1919, rep. 1965;

11) Società cooperativa agricola di Paola, con sede in Paola (Cosenza), costituita per rogito Valitutti in data 14 dicembre 1919, rep. 4257;

12) Società cooperativa « Essiccatoio Bozzoli », con sede in San Lucido (Cosenza), costituita per rogito Melicchio in data 9 maggio 1930, rep. 6535;

13) Società cooperativa « Artigiani Piccoli Industriali (S.A. C.A.P.I.) », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 6 luglio 1944, rep. 1567;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Giorgio », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Canale in data 27 aprile 1950, rep. 1408;

15) Società cooperativa « Italiani Profughi d'Africa (S.C.I.R. P.A.) », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 27 dicembre 1947, rep. 10589;

16) Società cooperativa agricola « Il Lavoratore », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito De Tommasi in data 27 luglio 1947, rep. 10189;

17) Società cooperativa « Operai Tecnici Edili Idraulici e Affini (S.C.O.T.E.I.A.) », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Nostro in data 25 marzo 1945, rep. 3710;

18) Società cooperativa « Unione Negozianti Generi Alimentari », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 30 settembre 1917;

19) Società cooperativa « Farmaceutica Ionica », con sede in Taranto, costituita per rogito Lentini in data 23 novembre 1944;

20) Società cooperativa per i lavoratori della pesca « Progresso », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 8 aprile 1913;

21) Società cooperativa di pittori « Fratellanza », con sede in Taranto, costituita per rogito Silvestri in data 19 ottobre 1916;

22) Società cooperativa fra rivenditori di erbaggi e frutta « La Concordia », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 28 aprile 1913;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « I figli di miticultori Tarentini », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 8 gennaio 1919;

24) Società cooperativa « Il Proletariato », con sede in Taranto, costituita per rogito Carano in data 26 agosto 1917;

25) Società cooperativa « Consorzio Metallurgico Tarantino », con sede in Taranto, costituita per rogito Carano in data 31 gennaio 1922;

26) Società cooperativa « Unione fra Operai Braccianti di Taranto », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 26 gennaio 1923;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Metallurgica Navalè », con sede in Taranto, costituita per rogito Monticelli in data 9 febbraio 1928;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Folgore », con sede in Taranto, costituita per rogito Carano in data 31 agosto 1921;

29) Società cooperativa « Impero », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 2 giugno 1937, rep. 21985;

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « I lavoratori », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 18 dicembre 1944;

31) Società cooperativa di consumo « Dipendenti comunali », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 5 gennaio 1945;

32) Società cooperativa « Garibaldi », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 4 aprile 1946;

33) Società cooperativa edilizia « Fortuna », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 18 marzo 1949;

34) Società cooperativa edilizia « Liberi Lavoratori », con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 29 agosto 1949, rep. 9767;

35) Società cooperativa « Aquila Nera », con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Bottiglione in data 9 maggio 1948, rep 3899;

36) Società cooperativa « Proletari », con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito Bottiglione in data 29 maggio 1946;

37) Società cooperativa di consumo e produzione « Cooperativa del Popolo », con sede in Monteiasi (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 30 novembre 1944;

38) Società cooperativa « La Fiducia », con sede in Monteiasi (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 11 febbraio 1945;

39) Società cooperativa di consumo « Vittorio Emanuele III », con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Settanni in data 28 luglio 1919;

40) Società cooperativa « Di Consumo », con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Casavola in data 20 luglio 1919.

(10105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 3 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,41	622,90	622,96	622,90	622,90	—	622,86	622,90	622,90	622,91
$ Can.	579,45	579,50	579,50	579,50	579,90	—	579,48	579,59	579,95	579,95
Fr. Sv.	143,35	143,36	143,35	143,39	143,30	—	143,36	143,39	143,35	143,37
Kr. D.	89,90	89,89	89,92	89,90	89,90	—	89,90	89,90	89,88	89,88
Kr. N.	87,10	87,09	87,13	87,10	87,10	—	87,10	87,10	87,09	87,095
Kr. Sv.	120,60	120,64	120,65	120,63	120,70	—	120,62	120,63	120,62	120,625
Fol.	173,18	173,20	173,22	173,22	173,25	—	173,205	173,22	173,17	173,20
Fr. B.	12,55	12,551	12,5525	12,55	12,5525	—	12,551	12,55	12,55	12,5525
Franco francese	127,01	126,95	127,05	127,005	127 —	—	126,995	127,005	127,01	127 —
Lst.	1733,86	1734,45	1734,50	1734,425	1734,25	—	1734,20	1734,425	1734,05	1734,35
Dm. occ.	155,57	155,56	155,58	155,585	155,55	—	155,57	155,585	155,56	155,57
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,13	24,1375	24,10	—	24,1305	24,1375	24,13	24,13
Escudo Port.	21,63	21,62	21,63	21,635	21,60	—	21,63	21,635	21,63	21,635
Peseta Sp.	10,39	10,38	10,3850	10,39	10,40	—	10,3930	10,39	10,40	10,40

Media dei titoli del 3 ottobre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100.025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 ottobre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,88
1 Dollaro canadese	579,49
1 Franco svizzero	143,375
1 Corona danese	89,90
1 Corona norvegese	87,10
1 Corona svedese	120,625
1 Fiorino olandese	173,212
1 Franco belga	12,55
1 Franco francese	127 —
1 Lira sterlina	1734,312
1 Marco germanico	155,577
1 Scellino austriaco	24,134
1 Escudo Port.	21.632
1 Peseta Sp.	10,391

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532 e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;
Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;
Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra oppure della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

a) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465 di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quarant'anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano fra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di guerra o per servizio, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi civili, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invaldi per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alle legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti e degli operai di ruolo dello Stato;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta;

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o alle Direzioni provinciali del tesoro, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle Direzioni provinciali del tesoro o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle Direzioni provinciali del tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente articolo 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra o del lavoro od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà anche essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8.

I candidati impiegati di ruolo, ruolo aggiunto e operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali in servizio di prima nomina, sottufficali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e del'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti di guerra nonchè della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili.

Invece i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e vedove dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui al l'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, n. 4, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo all'ex coefficiente 202 della tabella *I* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1967
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 136

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato; militarizzato od assimilato;

partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido civile; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

mutilato o invalido del lavoro, orfano e vedova di caduto sul lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali, od operaio permanente dello Stato;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa dell'Esercito, Marina, Aeronautica o dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia o dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;
2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;
2) principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;
2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;
3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(9914)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1966, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 120;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici:

ten. gen. Genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.p.e. Memma Nerio, presidente;

col. Genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.p.e. Angelini Ostilio, membro per gli esami di matematica e di cultura tecnico professionale della specialità elettronici e della specialità elettricisti;

ten. col. Genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Capasso Carlo, membro per gli esami di chimica, storia, geografia e di cultura tecnico professionale della specialità assistenti di laboratorio e della specialità fotografi;

col. Genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Mastino Vittorio, membro per gli esami di fisica e cultura tecnico professionale della specialità geofisici;

ten. col. Genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.p.e. Guerei Carlo, membro per gli esami di cultura militare aeronautica e di cultura tecnico professionale della specialità edili;

ten. col. Genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.pe. Macioce Ernesto, membro supplente;

ten col. Corpo commissariato, ruolo commissariato in s.p.e. Guarracino Pietro, segretario.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono aggregati i seguenti altri ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi indicata:

col. Genio aeronautico, ruolo ingegneri in s.p.e. Zizzi Giovanni, membro aggiunto per gli esami orali di cultura tecnico professionale della specialità aeronautici, della specialità armamento e della specialità automobilisti;

col. Genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Marangoni Carlo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

cap. Corpo commissariato, ruolo amministrazione in s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola;

cap. Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici di complemento Bartolotta Giuseppe, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

A ciascuno dei componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967
Registro n. 103 Difesa-Aeronautica, foglio n. 270

(10080)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentatre posti (poi ridotti a diciannove) di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico a trentatre posti (poi ridotti a diciannove) di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1965, è stata pubblicata a pagina 352 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 dell'1-31 marzo 1967.

(9955)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1966, è stata pubblicata a pagina 358 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 dell'1-31 marzo 1967.

(9954)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso pubblico per titoli a quindici posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S), da conferire presso gli uffici della provincia di Bolzano.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23 dell'11 agosto 1967 - parte seconda - è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 aprile 1967, n. 1858, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1967, registro n. 26, foglio n. 007, che approva la graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei del concorso pubblico per titoli a quindici posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S*) della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici della provincia di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1965.

(10074)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1967, avrà luogo in Roma presso la sede del Ministero del commercio con l'estero, sito in viale America (E.U.R.) alle ore 8,30 del 28 ottobre 1967.

(10073)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2651, in data 1° marzo 1967, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per due condotte veterinarie vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1966;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Brescia, dell'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Lonato e S. Paolo, è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Natta dott. Camillo, vice prefetto vicario di Brescia;

Mantovani prof. dott. Giovanni, ordinari di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale veterinaria dell'Università di Torino;

Guadagnini dott. G. Battista, veterinario condotto di Orzinuovi.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere dell'Ufficio veterinario provinciale di Brescia.

La Commissione, che avrà la sua sede in Brescia, inizierà i lavori non prima di un mese decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Brescia.

Brescia, addì 25 settembre 1967

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(10086)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1967, n. **22.**

Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 19 *settembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1967 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

Categoria IX. — *Somme non attribuibili*

Cap. n. 403. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 9.000.000

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

FINANZE E PATRIMONIO

Categoria XV. — *Somme non attribuibili*

Cap. n. 1030. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 1.075.000.000

TOTALE . . . L. 1.084.000.000

b) *in aumento*:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

FINANZE E PATRIMONIO

Categoria IIII. — *Personale in quiescenza*

Cap. n. 120. — Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 8 (art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6) . L. 6.500.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Categoria V. — *Trasferimenti*

Cap. n. 647. — Spese per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio. Spese per accertamenti sanitari (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14 e 2 settembre 1964, n. 28) (legge regionale in corso di promulgazione) L. 2.500.000

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

AGRICOLTURA E COMMERCIO

Commercio

Categoria XI. — *Trasferimenti*

Cap. n. 1202 (*di nuova istituzione*). — Provvidenze creditizie di primo intervento a favore delle imprese commerciali, delle cooperative di consumo, degli alberghi e pubblici esercizi danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 1966 (legge regionale in corso di promulgazione) L. 150.000.000

Categoria XIII. — *Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive*

Cap. n. 1210 (*di nuova istituzione*). — Oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria assunta dalla Regione verso gli istituti di credito per i prestiti da concedersi alle imprese commerciali, alle cooperative di consumo, agli alberghi e pubblici esercizi danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 1966 (legge regionale in corso di promulgazione) . L. 20.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Categoria XI. — *Trasferimenti*

Cap. n. 1290 (*di nuova istituzione*). — Contributi a favore dei Comuni, delle Amministrazioni separate di uso civico e di altri Enti pubblici, proprietari di boschi, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966 (legge regionale 6 luglio 1967, n. 10) L. 35.000.000

Cap. n. 1291 (*di nuova istituzione*). — Contributi a favore dei Comuni, delle Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico e di altri Enti pubblici, proprietari di boschi, per il ripristino della viabilità forestale danneggiata dalle alluvioni dei mesi di agosto e novembre 1966 (art. 1, legge regionale in corso di promulgazione) » 320.000.000

INDUSTRIA E TRASPORTI

Industria

Categoria XI. — *Trasferimenti*

Cap. n. 1353. — Concorso in conto interessi a favore dei Comuni per la realizzazione di insediamenti industriali (art. 3 della legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11 e legge regionale in corso di promulgazione) . . . . . . L. 200.000.000

Cap. n. 1356 (*di nuova istituzione*). — Agevolazioni creditizie a favore delle imprese danneggiate dalla alluvione del mese di novembre 1966 (legge regionale in corso di promulgazione) . » 300.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Categoria XI. — *Trasferimenti*

Cap. n. 1701. — Contributi per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili (art. 2 legge regionale 11 giugno 1959, n 7 e successive modificazioni, art. 2 della legge regionale 20 aprile 1963, n 14, legge regionale 5 settembre 1966, n. 17 e legge regionale in corso di promulgazione) . . . . L. 50.000.000

TOTALE . . . L. 1.084.000.000

Art. 2.

Nell'allegato n. 1 approvato con l'art. 5 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Previdenza sociale e sanità:

Cap. n. 647 . . . . L. 2.500.000

Art. 3.

Nell'allegato n. 2 approvato con l'art. 6 delle disposizioni relative al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1967, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Industria e trasporti:

Cap. n. 1353:

Provincia di Trento: limite d'impegno L. 100.000.000; Stanziamento L. 100.000.000;

Provincia di Bolzano: limite d'impegno L. 100.000.000; Stanziamento L. 100.000.000.

Previdenza sociale e sanità:

Cap. n. 647:

Provincia di Trento: Stanziamento L. 1.650.000.

Provincia di Bolzano: Stanziamento L. 850.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 settembre 1967

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(10087)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.